

P.Q.M.

Visti gli arti. 591, 592 e 605 C.P.P.;

dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili Camera del Lavoro di Brescia e Natali Elvezio, in proprio e quale erede di Natali Rolando e Raffelli Persilia, nei confronti di Rauti Giuseppe Umberto e conferma la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Brescia in data 16 novembre 2010 nei confronti di Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio, Rauti Giuseppe Umberto e Delfino Francesco, ponendo il pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio a carico delle parti civili appellanti (Trebeschi Giorgio, Loda Adriana, Lussignoli Maria, Calzari Anna, Peroni Redento, Bottardi Alberto, Cucchini Roberto, Camera Sindacale Provinciale di Brescia, Bazoli Alfredo, Bazoli Beatrice, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Cima Marco, Montanti Giuseppe, Zambarda Bernardo, Milani Manlio, Calzari Lucia, Romani Enzo, Rizzi Anna Maria, Formato Domenico, Trebeschi Arnaldo e Bontempi Pietro, Comune di Brescia, Natali Elvezio, in proprio e quale erede di Natali Rolando e Raffelli Persilia, Camera del Lavoro di Brescia e Talenti Ugo).

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Brescia 14 aprile 2012

Il Presidente

(Dott. Enzo PLATE')



Il Consigliere Estensore

(Dott. Massimo VACCHIANO)

